

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Regione: Lombardia

Sede: via Gallicciolli n. 4 Bergamo

Verbale n. 24 del COLLEGIO SINDACALE del 14/10/2020

In data 14/10/2020 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

MAURIZIO MAFFEIS Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

FABRIZIO VALENZA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

MASSIMO RESTIVO Presente

Partecipa alla riunione il dirigente dell'Area Risorse Economiche, dott.ssa Mattea Torrisi; il collaboratore amministrativo dell'Area Risorse Economiche, rag. Valeria Cuguttu.
Per il punto "Verifica cassa economale" partecipano il dirigente dell'Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica e il suo collaboratore, la sig.ra Dotti Giuliana.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Questionario Corte dei Conti – BES 2019;
- 2) Varie ed eventuali.

Si premette che collegato in video conferenza partecipa il dr. Fabrizio Valenza, componente designato dal Ministero dell'Economia.

Il Collegio dà atto che i collegamenti audio e video hanno consentito l'identificazione dei partecipanti e assicurato a questi di intervenire in tempo reale nella discussione.

ARGOMENTO 1: Questionario Corte dei Conti – BES 2019

Il Collegio ha esaminato il questionario approvato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la delibera del 27.04.2020, n. 6.

Il Collegio incarica il Dipartimento amministrativo della trasmissione del questionario compilato, che viene allegato al presente verbale, alla competente Sezione della Corte dei Conti.

ARGOMENTO 2: Relazione del componente Valenza sul verbale di ispezione individuale

Il Presidente ricorda che con il verbale del 5.10.2020 il componente Valenza, su indicazione del Collegio, ha svolto una ispezione individuale per approfondimenti sullo stato di adeguamento della ATS di Bergamo alle indicazioni contrattuali relative ai buoni pasto.

Nel corso di tale ispezione individuale è emersa la stipula di accordi tra l'ATS e le OO.SS. inerenti anche altri aspetti del trattamento del personale.

Considerata la complessità delle questioni affrontate si riporta qui di seguito il contenuto del verbale di ispezione individuale (che ad ogni buon conto viene comunque allegato al presente verbale) che viene illustrato dal componente Valenza nel corso della seduta.

Premessa

Su unanime indicazione del Collegio sindacale dell'ATS di Bergamo lo scrivente è stato incaricato di svolgere approfondimenti sullo stato di adeguamento della ATS di Bergamo alle indicazioni contrattuali relative ai buoni pasto.

A seguito di tale indicazione, la dott.ssa Sandra Di Simone, dirigente dell'Area Risorse Umane (d'ora in avanti Aru) dell'ATS di Bergamo, contattata telefonicamente, ha trasmesso, con un messaggio di posta elettronica del 18.9.2020, due file excel che contengono l'elenco del personale in servizio presso l'ATS, distinto in due elenchi (dirigenti e non) (Allegato n. 1).

Sulla base di tali elenchi sono stati estrapolati, secondo la cd. tecnica a scandaglio, un campione di nominativi di personale dirigente e non della ATS di Bergamo.

Con messaggio di posta elettronica del 18.9.2020 è stata inoltrata alla dirigente Aru, dott.ssa Sandra Di Simone, la richiesta, per tali nominativi, di trasmissione di copia dei "cartellini mensili con le timbrature, la durata dell'attività lavorativa, di eventuali pause e dell'eventuale riconoscimento del buono pasto; l'estrazione dovrà riguardare i mesi novembre 2019 e di febbraio, maggio, giugno, luglio 2020."; con lo stesso messaggio di posta elettronica è stato chiesto anche "l'invio di copia degli eventuali accordi, comunque denominati, che siano intercorsi con le OO.SS. dell'ATS di Bergamo dal mese di giugno 2019 ad oggi." (Allegato n. 2).

Con il messaggio di posta elettronica del 22.9.2020 l'ATS ha trasmesso la documentazione richiesta con una precisazione relativa alla decorrenza dei buoni pasto (Allegato n. 3).

A. Omessa trasmissione al Collegio sindacale di accordi con le OO.SS.

Dalla documentazione trasmessa è emersa l'esistenza di n. 3 accordi intercorsi tra l'ATS e le OO.SS. mai trasmessi al Collegio sindacale per l'obbligatorio parere previsto dalla legge, e più precisamente:

- accordo del 28.1.2020 concernente le condizioni per l'erogazione dei buoni pasto e del recupero delle ore di straordinario da parte delle posizioni organizzative dell'ATS;
- accordo del 12.6.2020 di integrazione dell'accordo del 28.1.2020;
- accordo del 5.8.2020 sulla progressione economica orizzontale del personale del comparto.

In via generale va segnalato che nessuno dei tre accordi è stato trasmesso al Collegio sindacale.

Gli accordi, che modificano il Contratto Integrativo aziendale, non sono stati trasmessi al Collegio sindacale, come previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del dlgs 165/2001 per "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori...", secondo le modalità previste dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 25/2012.

L'art. 40, comma 3quinquies del dlgs 165/2001 prevede che "Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile."

La mancata trasmissione dell'Accordo, e della conseguente documentazione prevista dalla legge, ha impedito al Collegio sindacale lo svolgimento dell'attività prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del dlgs 165/2001 e contrasta con le previsioni contenute nell'art. 9, comma 6, del CCNL comparto Sanità del 21.5.2018 ("6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.").

Tutti gli accordi sono stati sottoscritti in via definitiva, non sono quindi ipotesi di accordo, e non contengono la previsione della sottoposizione al Collegio sindacale degli stessi.

B. Buoni pasto

In via preliminare va ricordato che l'art. 27 del CCN del comparto Sanità del 21.5.2018 prevede che: "Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g."

Sempre in via preliminare va segnalato che in merito alla gestione dei buoni pasto e alle condizioni necessarie per il loro riconoscimento era stato già svolto un approfondimento dallo scrivente che poi era confluito nei verbali del Collegio sindacale della ATS di Bergamo.
Più precisamente.

B.1. Con il verbale n. 24 del 31.5.2017 (Allegato n. 4):

B.1.1. il Collegio, condividendo quanto esposto dallo scrivente nell'apposita relazione trasmessa al Collegio, ha invitato l'ATS ad "J) adeguare al quadro normativo vigente le condizioni per l'erogazione del buono pasto ponendo in essere tutte le attività necessarie a tutelare l'integrità economico-finanziaria dell'Azienda;"

B.1.2. Nella relazione, allegata al verbale del Collegio (pagg. 10 e 11), si specificava che:

g) "la disciplina della mensa, non costituita in azienda, e del buono pasto sostitutivo:

g.1 contiene ancora il riferimento ad un precedente valore facciale di € 5,16 che è stato portato a € 7,00 a seguito del d.l. 95/2012 (dai € 9,00 riconosciuti prima dell'entrata in vigore di tale norma), ferme restando le ritenute sullo stesso previste dai CCNL, a seguito di una nota aziendale, senza data e numero di protocollo sarebbe stato comunicato a tutto il personale e alle OO.SS.;
g.2 dalla stessa nota si evince che l'Asl, e ora l'ATS, eroga i buoni pasto in anticipo rispetto al periodo di maturazione con la necessità di successive operazioni di conguaglio. Si ribadisce quanto già evidenziato per le vie brevi circa la maggiore efficienza di una erogazione dei buoni pasto a consuntivo che eviterebbe qualsiasi conguaglio, con una evidente semplificazione della gestione amministrativa di tale benefit;

g.3 le condizioni per l'erogazione del buono pasto (effettiva presenza in servizio per almeno 5 ore) non è coerente con le condizioni stabilite, oltre che in tutti gli altri comparti di contrattazione, dall'art. 8, comma 1, del dlgs 66/2003 ("Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.") (sulla necessità per l'erogazione del buono pasto di un'attività lavorativa di almeno 6 ore con ripresa dell'attività cfr., ex multis, parere Aran del 4.4.2007, n. 3798);
g.4 deve essere esclusa dalla contrattazione integrativa secondo quanto chiarito dall'Aran con il parere RAL 1630 del 10 febbraio 2014, n. RAL_1630 ;

g.5 dall'esame di un campione di cedolini stipendiali del mese di gennaio 2017, estrapolato secondo la cd. tecnica a scandaglio, del personale in part-time si è avuta conferma del riconoscimento del buono pasto nei giorni in cui è stata prestata un'attività lavorativa pari o superiore a 5 ore al netto di ferie;"

Nel corso della stessa riunione il Collegio ha dato mandato al Presidente del Collegio sindacale di trasmettere copia del verbale del Collegio e della relazione dello scrivente alla Procura regionale della Corte dei conti e al Direttore Generale dell'ATS.

B.2. Con il verbale n. 33 del 28.11.2017 (Allegato n. 5) lo scrivente:

B.2.1. ha preso atto della volontà dell'ATS di "non raccogliere il suggerimento formulato nel verbale del 31.5.2017 sulla distribuzione "a consuntivo" dei buoni pasto maturati, ritenendolo lesivo "di un diritto che il dipendente matura sin dal primo giorno di presa in servizio e che l'Agenzia è da subito tenuta a garantire.", e ribadito che "il suggerimento formulato nel verbale del 31.5.2017 non mina alcun diritto maturato dal lavoratore ma rappresenta una evoluzione della gestione dei buoni pasto che semplifica la gestione e la distribuzione degli stessi evitando operazioni di conguaglio, che è stato già adottato da altre amministrazioni locali e regionali in quanto ottimizza l'impiego delle unità addette alla gestione del personale, si prende atto della volontà dell'ATS di non voler adottare la misura suggerita." (argomento n. 1, punto 9);

B.2.2. ha ribadito le osservazioni formulate in merito alle condizioni per erogare il buono pasto esposte nel verbale del n. 24 del 31.5.2017.

B.3. Con la delibera n. 271 del 10.6.2019 (Lombardia/271/2019/PRSS) la Sezione regionale di Controllo per la Lombardia ha ritenuto (punto F), dopo aver richiamato l'art. 27, comma 4, del CCNL del 21.5.2018 (2016-2018) che "L'orario minimo per la maturazione del buono pasto risulta oggi desumibile dalla richiamata disposizione del CCNL del comparto Sanità, alle cui previsioni si dovrà uniformare la contrattazione integrativa aziendale dell'ATS di Bergamo." (Allegato n. 6).

B.4. Nel corso della riunione del 26.9.2019 (verbale n. 6 – (Allegato n. 7) lo scrivente ha proposto al Collegio di chiedere informazioni all'ATS in merito:

B.4.1. alle determinazioni assunte in merito alla gestione dei buoni pasto anche in virtù delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la delibera 271/2019;

B.4.2. alle determinazioni assunte per la gestione delle ore di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro delle posizioni organizzative.

B.5. Nel corso della riunione dell'11.10.2019 (verbale n. 7, argomento n. 2) il Collegio ha preso atto della informativa dell'ATS del 27.9.2019, prot. 97031, trasmessa dalla Direzione amministrativa al personale dell'ATS (comparto e dirigenza) nella quale si rappresenta che "a decorrere dal mese di ottobre 2019 il buono pasto sarà erogato a tutto il personale dipendente (dirigente e del comparto) con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la cui prestazione di lavoro ecceda e sei ore e che fruirà della pausa mensa/pasto, in relazione al profilo orario assegnato, tra due periodi di attività lavorativa." (Allegato n. 8).

B.6. Dalla documentazione trasmessa dal Direttore Aru il 22.9.2020 emerge che:

B.6.1. in data 28.1.2020 è stato sottoscritto un accordo, unico firmatario per ATS Bergamo il Direttore Generale della stessa ATS, con il quale si conviene che:

☒ al di sotto delle 5 ore lavorative non sarà erogato il buono pasto;

☒ tra le 5 e le 6 ore di lavoro:

- si ha diritto al buono pasto solo a fronte di 4 timbrature
- la pausa timbrata deve essere minimo di 10 minuti
- nel caso ci fossero solo 2 timbrature, non maturerà il diritto al buono pasto e non verrà tolta alcuna pausa

☒ se il lavoratore svolge più di 6 ore di lavoro

- si ha diritto al buono pasto solo a fronte di 4 timbrature
- la pausa timbrata deve essere minimo di 30 minuti
- nel caso in cui ci fossero solo 2 timbrature, non maturerà il diritto al buono pasto e verrà comunque scalata la pausa di 30 minuti. Resta comunque salva la possibilità di inserimento manuale delle timbrature.
- La fascia per la pausa sarà estesa dalle ore 11.30 alle 15:00.

Nello stesso accordo si precisa che "Per quanto riguarda il periodo 01/10/2019-31/01/2020 le parti si impegnano a valutare le soluzioni più opportune."

La soluzione è stata individuata con l'accordo del 12.6.2020 con il quale "si definisce che: per il periodo 1/10/2019-29/02/2020 la Direzione riconoscerà l'erogazione del buono pasto secondo le modalità previste dal CCA vigente;" e che "gli eventuali conguagli derivanti dall'applicazione del punto precedente saranno applicati con la mensilità di settembre 2020."

Dalla documentazione trasmessa emerge altresì che con nota del 12.6.2020, prot. 52642, indirizzata al Prefetto di Bergamo, è stata comunicata la chiusura dello stato di agitazione dell'ATS di Bergamo a seguito dell'Accordo del 28/1/2020 (allegato alla nota).

B.7. A seguito dell'esame della documentazione sopra riepilogata emergono alcune osservazioni.

B.7.1. Gli accordi sono intervenuti su una materia, condizioni per l'erogazione del buono pasto, che esula dalla Contrattazione integrativa decentrata e che rientra invece nelle sole prerogative aziendali.

Ai sensi dell'art- 40, comma 3-quinquies, IV periodo, dlgs 165/2001 "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;" nel caso di specie (come già rilevato nella relazione dello scrivente allegata al verbale del Collegio sindacale 24 del 31.5.2017 (punto 2 della presente relazione) l'ammontare del buono pasto e le condizioni per l'erogazione dello stesso deve essere esclusa dalla contrattazione integrativa secondo quanto chiarito dall'Aran con il parere RAL 1630 del 10 febbraio 2014, n. RAL_1630.

D'altronde "Lo stesso articolo 29 del CCNL del 20.9.2001 del resto riconosce che "In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende" individuando così un autonomo spazio decisionale e gestionale per le aziende che si estrinseca solitamente con un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi nel rispetto della legislazione vigente ivi incluso il D.Lgs 66/2003, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali tenendo presente che alla norme pattizie sono sopravvenute le disposizioni normative del D.Lgs 150/2009 e s.m.i. che hanno modificato l'assetto delle relazioni sindacali." (parere Aran CSAN 11a dell'11.9.2018, confermato pressoché letteralmente dal parere Aran CSAN52).

B.7.2. Violazione dell'art 8 del dlgs 66/2003 e dell'art. 27, comma 4, del CCNL comparto sanità del 21.5.2018

L'accordo del 28.1.2020 tra l'ATS di Bergamo e le OO.SS. prevede il riconoscimento del buono pasto per il personale che svolge la prestazione lavorativa tra le 5 e le 6 ore con 4 timbrature e una pausa di 10 minuti.

Come già evidenziato nella relazione dello scrivente allegata al verbale del Collegio sindacale del 31.5.2017, e condiviso dall'ATS con la nota del 27.9.2019, prot. 97031 (punto A.5 del presente documento), per il riconoscimento del buono pasto è necessaria una prestazione lavorativa che ecceda le 6 ore ed una pausa di almeno 30 minuti, con ripresa dell'attività lavorativa.

Appare evidente che se l'art. 27, comma 4, del CCNL comparto Sanità del 21.5.2018 prevede che la pausa per la consumazione del pasto può essere usufruita dopo sei ore di prestazione lavorativa il buono pasto non può essere concesso per prestazioni lavorative di durata inferiore alle sei ore. Sul punto si rinvia altresì alla deliberazione 271/2019 della Sezione regionale di Controllo per la Regione Lombardia, punto n. 4 della presente relazione, e al parere Aran CSAN 52 del 13.3.2020.

B.7.3. Violazione dell'art. 40, comma 3, dlgs 165/2001

L'accordo, nella parte relativa al riconoscimento del buono pasto per chi effettua la prestazione lavorativa tra le 5 e le 6, ore è in contrasto con l'art. 27, comma 4, del CCNL 21.5.2018 e pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 40, comma 3, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, (secondo il quale "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.") è nullo.

Come ricordato sopra, con il messaggio di posta elettronica del 18.9.2020 è stato chiesto "l'invio in forma digitale dei cartellini mensili con le timbrature, la durata dell'attività lavorativa, di eventuali pause e dell'eventuale riconoscimento del buono pasto; l'estrazione dovrà riguardare i mesi novembre 2019 e di febbraio, maggio, giugno, luglio 2020."

Con il messaggio di posta elettronica del 22.9.2020, con il quale sono stati trasmessi i cartellini delle timbrature ed un riepilogo

dei buoni pasto l'ATS ha precisato che: "Inoltre, si fa presente che dai prospetti relativi alla mensa dei mesi sopraccitati non risultano i mesi di giugno e luglio 2020 in quanto quelli del mese di giugno 2020 sono stati addebitati con lo stipendio del mese di settembre c.a. (cedolini non ancora storicizzati) e quelli del mese di luglio 2020 saranno addebitati con le competenze stipendiali del mese di ottobre 2020."

Tutte le argomentazioni svolte sono integralmente applicabili ai dirigenti.

Di fatto per il campione estrapolato (dirigenti e comparto) l'applicazione del nuovo accordo è riscontrabile solo per il mese di maggio 2020 in quanto, causa la modalità di riconoscimento del buono pasto anticipato con successivi conguagli, i buoni pasto dei mesi indicati per il campione non sono stati ancora effettivamente conteggiati, come confermato dalla dott.ssa Di Simone con il messaggio di posta elettronica del 5.10.2020 (Allegato n. 9).

B.8. Esiti del riscontro sui buoni pasto

B.8.1. Sul personale del comparto

Dal confronto dei dati del cartellino delle timbrature del mese di maggio e del riepilogo dei buoni pasto riconosciuti sempre per il mese di maggio è emerso che per il campione del personale del comparto (n. 40 unità su 409 dipendenti pari al 9,8% del totale) sono stati riconosciuti n. 595 buoni pasto per un valore facciale complessivo di € 4.165; di questi n. 365 sono stati erogati per giorni di lavoro con orario superiore alle 6 ore, n. 225 con orario di lavoro prestato tra le 5 e le 6 ore.

Dall'esame è emerso che non sono stati riconosciuti buoni pasto per prestazioni giornaliere di lavoro inferiori alle 5 ore (Allegato n. 10).

Complessivamente l'applicazione dell'accordo del 28.1.2020 per l'erogazione dei buoni pasto al personale del comparto, per il solo mese di maggio 2020, ha determinato un esborso non giustificato per l'ATS di Bergamo di n. 225 buoni pasto per un valore facciale pari ad € 1.575 (pari al 37,8% del totale del valore facciale dei buoni pasto riconosciuti al personale campionato).

B.8.2. Sul personale dirigenziale

Dal confronto dei dati del cartellino delle timbrature del mese di maggio e del riepilogo dei buoni pasto riconosciuti sempre per il mese di maggio è emerso che per il campione del personale dirigenziale (n. 13 unità su 124 dipendenti pari al 10,5% del totale) sono stati riconosciuti n. 269 buoni pasto per un valore facciale complessivo di € 1.883; di questi n. 216 sono stati erogati per giorni di lavoro con orario superiore alle 6 ore, n. 16 con orario di lavoro prestato tra le 5 e le 6 ore.

Dall'esame è emerso che non sono stati riconosciuti buoni pasto per prestazioni giornaliere di lavoro inferiori alle 5 ore (Allegato n. 11).

Complessivamente l'applicazione al personale dirigenziale dell'accordo del 28.1.2020 per l'erogazione dei buoni pasto, per il solo mese di maggio 2020, ha determinato un esborso non giustificato per l'ATS di Bergamo di n. 16 buoni pasto per un valore facciale pari ad € 112 (pari al 5,9% del totale del valore facciale dei buoni pasto riconosciuti al personale campionato).

B.8.3. Riepilogo esiti del riscontro

Per l'acquisto dei buoni pasto l'amministrazione, con la delibera n. 301 del 30/03/2018, ha aderito alla convenzione Buoni pasto elettronici (BPE) di CONSIP, e che pertanto la ditta Edenred applica lo sconto del 21,73% sul valore nominale di € 7,00; pertanto, il costo finale per l'amministrazione per l'acquisto di ciascun buono pasto è pari ad € 5,48 oltre IVA al 4%.

Al netto della trattenuta applicata al personale per ogni buono pasto (pari ad € 1,14 per il personale ed € 1,40 per i dirigenti), per il solo mese di maggio l'ATS di Bergamo ha ingiustificatamente speso € 1.026 ($225 \text{ bp} * (\text{€ } 5,70 - \text{€ } 1,14)$) per il personale del comparto ed € 68,80 ($16 \text{ bp} * (\text{€ } 5,70 - \text{€ } 1,40)$) per il personale dirigenziale.

C. La gestione della prestazione lavorativa delle posizioni organizzative eccedente l'orario ordinario di lavoro

L'accordo del 28.1.2020, al punto n. 1, si occupa anche delle ore eccedenti l'orario ordinario di lavoro delle posizioni organizzative prevedendo che:

- le ore accumulate nel periodo precedente all'assegnazione della Posizione Organizzativa saranno mantenute intatte;
- le ore accumulate nel periodo di PO saranno valutate singolarmente e verranno definiti percorsi condivisi tra la Direzione, il Dipendente coinvolto e le OO.S.;
- per il futuro sarà applicata una tipologia di "flessibilità" nel trimestre mobile. Le PO potranno beneficiare delle ore eventualmente accumulate nel corso dei successivi 3 mesi (accumulate a gennaio e usufruite fino a fine marzo), al massimo con ½ giornata di assenza dal lavoro."

L'accordo del 12.6.2020 ha previsto che "In relazione all'ultimo capoverso del Punto 1 (P.O.) si definisce che l'applicazione della flessibilità oraria nel trimestre mobile decorrerà dal 1 luglio 2020."

Sulla possibilità che le ore svolte dalle posizioni organizzative in eccedenza rispetto all'orario di lavoro ordinario possano essere oggetto di recupero si è già espresso negativamente il Collegio sindacale dell'ATS di Bergamo.

C.1. Più precisamente con il verbale n. 58 del 22.3.2019 il Collegio prendeva atto del verbale di ispezione individuale sull'argomento svolto dal componente Valenza e rinviava l'esame finale conclusivo successivamente alla trasmissione dei dati integrativi richiesti dallo stesso componente Valenza (Allegato n. 12).

C.2. Con il verbale n. 59 del 3.4.2019 (Allegato n. 13) il Collegio veniva informato dal componente Valenza che "dalla ricostruzione effettuata per ognuna delle 10 p.o. del campione per gli anni 2016, 2017 e 2018, tramite le stampe "Riepilogo assenze per stabilimento e reparto" e delle stampe del costo orario e giornaliero per ognuna delle p.o. sopra citate per gli anni 2016 e 2017, è emerso che:

- tutte le p.o. del campione hanno usufruito di ore di recuperi compensativi, in buona parte in giorni e in pochi casi in ore;

- complessivamente per il triennio 2016-2018 le p.o. del campione hanno usufruito di oltre n. 2.160 ore di recuperi compensativi (pari a circa 300 giorni lavorativi di 7, 12 ore) per un valore totale di prestazioni non rese pari ad € 40.667,00 (allegato n. 2).

Il Collegio, con voto palese e all'unanimità dei presenti,

a) condivide la ricostruzione effettuata dal componente Valenza, riepilogata nel prospetto allegato

b) incarica il Componente Valenza di trasmettere il presente verbale e la documentazione allegata alla Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia per le valutazioni ed iniziative di competenza;

c) invita l'ATS a estendere la verifica avviata dal Collegio anche alle restanti P.O., dando notizia dell'esito al Collegio, e ad avviare tutte le iniziative volte ad evitare la maturazione del danno erariale.”.

C.3. Con il verbale n. 61 del 17.5.2019 (Allegato n. 14) il Collegio è ritornato sull'argomento dopo la risposta dell'ATS: “Nella nota dell'8.5.2019, prot. 46423, il Direttore Aru sul tema in esame:

- osserva che l'art. 36 del CCNL del 7.4.1999 “indica l'impossibilità di erogare i compensi per lavoro straordinario alle p.o. nulla, per contro, dispone sui recuperi compensativi.”;

- “un fondamentale principio che vale, con alcune riserve, in materia di interpretazione della legge e delle norme dei CCNL è quello secondo cui ciò che non sta scritto in una norma si presume che sia stato voluto dal legislatore: “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.”

- allega un parere Aran (Ral_725).

In merito alla questione in esame il Collegio ricorda di aver già trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti Lombardia il 4.4.2019 apposita segnalazione e documentazione sulla questione.

Con messaggio di posta elettronica del 19.4.2019 (allegato n.1), il Direttore dell'ARU ha trasmesso un file excel contenente i risultati della ricognizione svolta su tutte le posizioni organizzative non incluse nel campione esaminato dal Collegio.

Dal file trasmesso emerge che le ore complessivamente recuperate da tutte le posizioni organizzative ammontano a 5.102.

La non riconoscibilità delle ore di straordinario, e di conserva anche della possibilità di recupero delle stesse, trova una indiretta conferma nella previsione dell'art. 20 del CCNL del comparto del 21.5.2018.

Il Collegio nel rappresentare che alla data odierna non ha avuto notizie di alcuna iniziativa volta ad evitare il depauperamento delle risorse aziendali, a voto palese e all'unanimità dei presenti:

a) invita l'ATS a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad evitare un ingiustificato depauperamento delle risorse dell'Azienda;

b) incarica il componente Valenza di trasmettere alla Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia la nota aziendale e copia del presente verbale.”.

Da ultimo, ma non per importanza, sul punto va segnalato il parere Aran del 15.7.2016 San267 secondo il quale: “Il personale titolare di Posizione Organizzativa già in possesso dell'indennità di funzione che maturi un plus orario, pur non potendo essere retribuito con i compensi per lavoro straordinario, può fruire dei riposi compensativi?

L'art. 36, comma 2, del CCNL del 7.4.1999 rubricato “Misura dell'indennità di funzione” prevede espressamente che l'indennità di funzione, per i dipendenti cui sia conferito l'incarico di posizione organizzativa, assorbe i compensi per lavoro straordinario.

Pertanto, l'eventuale orario eccedente le 36 ore minime settimanali, seppure contabilizzato, non dà diritto al riposo compensativo quale istituto sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario neppure per l'attività prestata dal titolare di posizione organizzativa in giorno festivo infrasettimanale o in giorno feriale non lavorativo come regolamentata dal comma 6 e 7 dell'art. 20 del CCNL dell'1.9.1995 come integrato dall'art.9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 del comparto sanità.

Diversamente, anche al titolare di posizione organizzativa è da ritenersi applicabile il comma 2 dello stesso articolo del CCNL il quale prevede che, ove la prestazione lavorativa sia resa nel giorno del riposo settimanale ovvero nella giornata domenicale, tale riposo “...deve essere fruito di norma entro la settimana successiva in giorno concordato fra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.” in quanto “3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato” (comma 3 del medesimo articolo 20).

Solo in quest'ultimo caso dunque dovrà essere consentito anche al titolare di posizione organizzativa il riposo compensativo.”.

D. Osservazioni conclusive e proposte per il Collegio sindacale.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte si ritiene necessario proporre al Collegio sindacale dell'ATS di Bergamo di:

D.1. invitare l'amministrazione a non dare esecuzione agli accordi con le OO.SS. del 28.1.2020 e del 12.6.2020 e del 5.8.2020 in quanto non trasmessi al Collegio sindacale e quindi privi dell'obbligatorio parere di questo, e, nel caso in cui agli stessi sia stata già data esecuzione, di sospenderla e adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l'integrità finanziaria dell'ATS di Bergamo;

D.2. invitare l'amministrazione a trasmettere formalmente al Collegio sindacale dell'ATS gli accordi con le OO.SS. sopra ricordati corredati della documentazione prevista dalla legge e dalle circolari applicative;

D.3. trasmettere alla Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia la presente relazione, i documenti in essa citati e il verbale del Collegio nel quale verrà illustrata;

D.4. segnalare all'ATS l'obbligo di pubblicare sul sito internet dell'ATS di Bergamo il verbale del Collegio con la presente relazione, ai sensi dell'art. 31 del dlgs 33/2013.

Note al verbale di ispezione individuale

"3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1."

Con parere del 10 febbraio 2014, n. RAL_1630_Orientamenti Applicativi, l'ARAN risponde alla seguente domanda posta da un comune:

Una amministrazione già riconosce ai propri dipendenti il buono pasto sostitutivo del servizio mensa, ai sensi dell'art.45, comma 1, del CCNL del 14.9.2000. La stessa può istituire anche un servizio mensa, con possibilità di scelta dei dipendenti tra assegnazione del buono pasto e fruizione della mensa, garantendo quell'alternanza prevista dalla disciplina contrattuale e dando maggiore possibilità di scelta al dipendente?

Come evidenziato dalle stesse previsioni degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, il servizio mensa e l'erogazione, in sostituzione dello stesso, dei buoni pasto, sono sistemi tra loro alternativi.

La disciplina contrattuale in materia (art.45 del CCNL del 14.9.2000) non contiene né alcuna indicazione a favore del servizio mensa o dell'attribuzione di buoni pasto sostitutivi come istituto da privilegiare né alcuna formale preclusione per una eventuale soluzione "mista".

Ogni decisione in proposito, infatti, è rimessa esclusivamente alle autonome determinazioni dei singoli datori di lavoro pubblici, sulla base di una adeguata valutazione delle proprie condizioni organizzative e degli aspetti connessi ai costi dell'una o dell'altra opzione.

In relazione a tale ultimo aspetto, da un punto di vista generale e nell'ambito di una valutazione complessiva, è evidente che i costi a carico dell'ente derivanti dal servizio mensa e dalla adozione dei buoni pasto sostitutivi, ai sensi dell'art.45, comma 4, e dell'art.46, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 non possono che essere pienamente corrispondenti.

Spetta, comunque, ai singoli enti valutare le condizioni di bilancio che possono consentire la organizzazione della mensa o la attribuzione di buoni pasto sostitutivi come pure si deve far riferimento a dette condizioni per quantificare il numero complessivo di buoni pasto erogabile in ogni settimana lavorativa.

Non può negarsi che un'opzione nel senso del doppio sistema potrebbe creare comunque concrete difficoltà gestionali.

Ai fini di una adeguata valutazione della complessiva situazione e delle corrispondenti decisioni, si ricorda che, anche per il servizio mensa, l'art.45 del CCNL del 14.9.2000 prevede il necessario requisito per cui possono fruire della stessa solo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, secondo le prescrizioni ivi specificate. Inoltre, per il servizio mensa il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione.

Tali indicazioni confermano ulteriormente quanto sopra detto in ordine all'alternatività del servizio mensa con la fruizione dei buoni pasto.

Con l'occasione, si evidenzia anche che la materia dei buoni pasto e delle condizioni legittimanti la attribuzione degli stessi non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa, con conseguente inderogabilità delle previsioni generali contenute negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000."

Un limitato intervento delle parti negoziali decentrate è consentito solo nel rispetto dei precisi termini fissati dalla disciplina dell'art.13 del CCNL del 9.5.2006.

CSAN52: Quale è il margine di valutazione dell'Azienda correlato alla modulazione della pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero psicofisico e della eventuale consumazione del pasto prevista, per il personale non turnista dall'art. 27, comma 4, del CCNL del comparto sanità triennio 2016/2018?

Si rammenta che l'articolo 8 del D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) stabilisce, in primis, che "Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo." Come si evince dal dato letterale della disposizione, la ratio è quella di consentire al lavoratore che effettui una prestazione lavorativa superiore a sei ore di recuperare le proprie energie psicofisiche durante un intervallo le cui modalità e durata sono stabilite dalla contrattazione collettiva e la scelta stessa del termine "intervallo" da parte del legislatore lascia presupporre la successiva ripresa dell'attività lavorativa dopo la consumazione del pasto o la fruizione della pausa da parte del lavoratore.

La nuova disposizione contrattuale di cui all'art. 27, comma 4, del CCNL 2016/2018 del comparto sanità, senza introdurre alcuna innovazione in materia rispetto alla precedente disciplina contrattuale, oltre a richiamare la disposizione legislativa poco sopra citata trova applicazione, per espressa previsione negoziale, nei confronti del solo personale del Comparto "non turnista" - che in applicazione del comma I, dello stesso articolo, effettua una articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore - e rinvia espressamente, con riferimento alla consumazione del pasto, al previgente art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità (Mensa).

L'art. 27, comma 3 lett.re b) ed e) disciplina, invece, l'orario di lavoro del c.d. "turnista" che nel caso di orario di lavoro articolato, appunto, in turni continuativi sulle 24 ore, avrà diritto a periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7, del D. Lgs.vo n.66/2003, tra i turni per consentire il recupero psico/fisico. Ovviamente detto personale non è destinatario della norma di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Occorre pertanto distinguere come segue.

L'art. 27, comma 4, destinato al solo personale non turnista, prevede una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto secondo la disciplina dell' art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità. La durata di tale pausa e la sua collocazione temporale sono definite dall'Azienda in funzione della tipologia di orario nella quale la pausa è inserita nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma 3 lett. g.

Invece, per la consumazione del solo pasto, si applica l'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale riconosce il diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva "nei giorni di effettiva presenza a lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro" (comma 2) e prevede altresì che "il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti" (comma 3).

Come è evidente la norma contrattuale del 2001 non pone limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pasto in relazione al turno assegnato che dovrà però essere esercitata nell' intervallo tra due periodi di attività lavorativa e consente anche la riduzione della pausa mensa/pasto che deve durare al massimo 30 minuti.

Lo stesso articolo 29 del CCNL del 20.9.2001 del resto riconosce che "in ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende" individuando così uno autonomo spazio decisionale e gestionale per le aziende che si estrinseca solitamente con un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi nel rispetto della legislazione vigente ivi incluso il D.Lgs 66/2003, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali delineate nel nuovo CCNL del 21.5.2018 e nelle le disposizioni normative del D. Lgs 150/2009 e smi.

€ 5,48* 4%

Il Collegio, condivide il contenuto del verbale di ispezione individuale e le proposte ivi formulate e pertanto:

E. invita l'amministrazione a non dare esecuzione agli accordi con le OO.SS. del 28.1.2020, del 12.6.2020 e del 5.8.2020 in quanto non trasmessi al Collegio sindacale e quindi privi dell'obbligatorio parere di questo, e, nel caso in cui agli stessi sia stata già data esecuzione, di sospenderla e adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l'integrità finanziaria dell'ATS di Bergamo;

F. invita l'amministrazione a trasmettere formalmente al Collegio sindacale dell'ATS gli accordi con le OO.SS. sopra ricordati corredati della documentazione prevista dalla legge e dalle circolari applicative;

G. segnala all'ATS l'obbligo di pubblicare sul sito internet dell'ATS di Bergamo il verbale del Collegio, ai sensi dell'art. 31 del dlgs 33/2013.

Il Collegio incarica il Presidente di trasmettere alla Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia il verbale di ispezione individuale del componente Valenza, i documenti in essa citati, e il presente verbale del Collegio.

"3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1."

Con parere del 10 febbraio 2014, n. RAL_1630_Orientamenti Applicativi, l'ARAN risponde alla seguente domanda posta da un comune:

Una amministrazione già riconosce ai propri dipendenti il buono pasto sostitutivo del servizio mensa, ai sensi dell'art.45, comma 1, del CCNL del 14.9.2000. La stessa può istituire anche un servizio mensa, con possibilità di scelta dei dipendenti tra assegnazione del buono pasto e fruizione della mensa, garantendo quell'alternanza prevista dalla disciplina contrattuale e dando maggiore possibilità di scelta al dipendente?

Come evidenziato dalle stesse previsioni degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, il servizio mensa e l'erogazione, in sostituzione dello stesso, dei buoni pasto, sono sistemi tra loro alternativi.

La disciplina contrattuale in materia (art.45 del CCNL del 14.9.2000) non contiene né alcuna indicazione a favore del servizio mensa o dell'attribuzione di buoni pasto sostitutivi come istituto da privilegiare né alcuna formale preclusione per una eventuale soluzione "mista".

Ogni decisione in proposito, infatti, è rimessa esclusivamente alle autonome determinazioni dei singoli datori di lavoro pubblici, sulla base di una adeguata valutazione delle proprie condizioni organizzative e degli aspetti connessi ai costi dell'una o dell'altra opzione.

In relazione a tale ultimo aspetto, da un punto di vista generale e nell'ambito di una valutazione complessiva, è evidente che i costi a carico dell'ente derivanti dal servizio mensa e dalla adozione dei buoni pasto sostitutivi, ai sensi dell'art.45, comma 4, e dell'art.46, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 non possono che essere pienamente corrispondenti.

Spetta, comunque, ai singoli enti valutare le condizioni di bilancio che possono consentire la organizzazione della mensa o la attribuzione di buoni pasto sostitutivi come pure si deve far riferimento a dette condizioni per quantificare il numero complessivo di buoni pasto erogabile in ogni settimana lavorativa.

Non può negarsi che un'opzione nel senso del doppio sistema potrebbe creare comunque concrete difficoltà gestionali.

Ai fini di una adeguata valutazione della complessiva situazione e delle corrispondenti decisioni, si ricorda che, anche per il servizio mensa, l'art.45 del CCNL del 14.9.2000 prevede il necessario requisito per cui possono fruire della stessa solo i

dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, secondo le prescrizioni ivi specificate. Inoltre, per il servizio mensa il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione.

Tali indicazioni confermano ulteriormente quanto sopra detto in ordine all'alternatività del servizio mensa con la fruizione dei buoni pasto.

Con l'occasione, si evidenzia anche che la materia dei buoni pasto e delle condizioni legittimanti la attribuzione degli stessi non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa, con conseguente inderogabilità delle previsioni generali contenute negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000."

Un limitato intervento delle parti negoziali decentrate è consentito solo nel rispetto dei precisi termini fissati dalla disciplina dell'art.13 del CCNL del 9.5.2006.

CSAN52: Quale è il margine di valutazione dell'Azienda correlato alla modulazione della pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero psicofisico e della eventuale consumazione del pasto prevista, per il personale non turnista dall'art. 27, comma 4, del CCNL del comparto sanità triennio 2016/2018?

Si rammenta che l'articolo 8 del D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) stabilisce, in primis, che "Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo." Come si evince dal dato letterale della disposizione, la ratio è quella di consentire al lavoratore che effettui una prestazione lavorativa superiore a sei ore di recuperare le proprie energie psicofisiche durante un intervallo le cui modalità e durata sono stabilite dalla contrattazione collettiva e la scelta stessa del termine "intervallo" da parte del legislatore lascia presupporre la successiva ripresa dell'attività lavorativa dopo la consumazione del pasto o la fruizione della pausa da parte del lavoratore.

La nuova disposizione contrattuale di cui all'art. 27, comma 4, del CCNL 2016/2018 del comparto sanità, senza introdurre alcuna innovazione in materia rispetto alla precedente disciplina contrattuale, oltre a richiamare la disposizione legislativa poco sopra citata trova applicazione, per espressa previsione negoziale, nei confronti del solo personale del Comparto "non turnista" - che in applicazione del comma I, dello stesso articolo, effettua una articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore - e rinvia espressamente, con riferimento alla consumazione del pasto, al previgente art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità (Mensa).

L'art. 27, comma 3 lett.re b) ed e) disciplina, invece, l'orario di lavoro del c.d. "turnista" che nel caso di orario di lavoro articolato, appunto, in turni continuativi sulle 24 ore, avrà diritto a periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7, del D. Lgs.vo n.66/2003, tra i turni per consentire il recupero psico/fisico. Ovviamente detto personale non è destinatario della norma di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Occorre pertanto distinguere come segue.

L'art. 27, comma 4, destinato al solo personale non turnista, prevede una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto secondo la disciplina dell' art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità. La durata di tale pausa e la sua collocazione temporale sono definite dall'Azienda in funzione della tipologia di orario nella quale la pausa è inserita nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma 3 lett. g.

Invece, per la consumazione del solo pasto, si applica l'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale riconosce il diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva "nei giorni di effettiva presenza a lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro" (comma 2) e prevede altresì che "il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti" (comma 3).

Come è evidente la norma contrattuale del 2001 non pone limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pasto in relazione al turno assegnato che dovrà però essere esercitata nell' intervallo tra due periodi di attività lavorativa e consente anche la riduzione della pausa mensa/pasto che deve durare al massimo 30 minuti.

Lo stesso articolo 29 del CCNL del 20.9.2001 del resto riconosce che "in ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende" individuando così uno autonomo spazio decisionale e gestionale per le aziende che si estrinseca solitamente con un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi nel rispetto della legislazione vigente ivi incluso il D.Lgs 66/2003, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali delineate nel nuovo CCNL del 21.5.2018 e nelle le disposizioni normative del D. Lgs 150/2009 e smi.

€ 5,48* 4%

ARGOMENTO 3: Contrattazione integrativa

Il Collegio ritiene di dover segnalare che alla data odierna non ha ancora ricevuto i provvedimenti di determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2019 né quelli per l'anno 2020 accompagnati dalle relazioni previste dalla circolare RGS 25/2012.

ARGOMENTO 4: Verifica cassa 30/09/2020

In data odierna il Collegio ha svolto la verifica della cassa di cui ha dato conto in un apposito verbale che si allega al presente.

ARGOMENTO 5: Verifica cassa economale a13/10/2020

IlIn data odierna il Collegio ha svolto la verifica della cassa economale di cui ha dato conto in un apposito verbale che si allega al presente.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Ispezione e Controllo Individuale

Ente/Collegio AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Regione Lombardia

Verbale di Ispezione e Controllo Individuale del 05/10/2020

In data 05/10/2020 alle ore 10 il sottoscritto Fabrizio Valenza

in qualità di componente del collegio sindacale ha proceduto alla seguente attività di ispezione controllo individuale:

CONTROLLO STRUTTURE:

CONTROLLO ATTI:

PREMESSA

A. OMESSA TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE DI ACCORDI CON LE OO.SS.

B. BUONI PASTO

C. LA GESTIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ECCEDENTE L'ORARIO ORDINARIO DI LAVORO

D. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE PER IL COLLEGIO SINDACALE

Premessa

Su unanime indicazione del Collegio sindacale dell'ATS di Bergamo lo scrivente è stato incaricato di svolgere approfondimenti sullo stato di adeguamento della ATS di Bergamo alle indicazioni contrattuali relative ai buoni pasto.

A seguito di tale indicazione, la dott.ssa Sandra Di Simone, dirigente dell'Area Risorse Umane (d'ora in avanti Aru) dell'ATS di Bergamo, contattata telefonicamente, ha trasmesso, con un messaggio di posta elettronica del 18.9.2020, due file excel che contengono l'elenco del personale in servizio presso l'ATS (dirigenti e non) (Allegato n. 1).

Sulla base di tali elenchi sono stati estrapolati, secondo la cd. tecnica a scandaglio, un campione di nominativi di personale dirigente e non della ATS di Bergamo.

Con messaggio di posta elettronica del 18.9.2020 è stata inoltrata alla dirigente Aru, dott.ssa Sandra Di Simone, la richiesta, per tali nominativi, di trasmissione di copia dei "cartellini mensili con le timbrature, la durata dell'attività lavorativa, di eventuali pause e dell'eventuale riconoscimento del buono pasto; l'estrazione dovrà riguardare i mesi novembre 2019 e di febbraio, maggio, giugno, luglio 2020."; con lo stesso messaggio di posta elettronica è stato chiesto anche "l'invio di copia degli eventuali accordi, comunque denominati, che siano intercorsi con le OO.SS. dell'ATS di Bergamo dal mese di giugno 2019 ad oggi." (Allegato n. 2).

Con il messaggio di posta elettronica del 22.9.2020 l'ATS ha trasmesso la documentazione richiesta con una precisazione relativa alla decorrenza dei buoni pasto (Allegato n. 3).

A. Omessa trasmissione al Collegio sindacale di accordi con le OO.SS.

Dalla documentazione trasmessa è emersa l'esistenza di n. 3 accordi intercorsi tra l'ATS e le OO.SS. mai trasmessi al Collegio sindacale per l'obbligatorio parere previsto dalla legge, e più precisamente:

- accordo del 28.1.2020 concernente le condizioni per l'erogazione dei buoni pasto e del recupero delle ore di straordinario da parte delle posizioni organizzative dell'ATS;
- accordo del 12.6.2020 di integrazione dell'accordo del 28.1.2020;
- accordo del 5.8.2020 sulla progressione economica orizzontale del personale del comparto.

In via generale va segnalato che nessuno dei tre accordi è stato trasmesso al Collegio sindacale.

Gli accordi, che modificano il Contratto Integrativo aziendale, non sono stati trasmessi al Collegio sindacale, come previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del dlgs 165/2001(1) per "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori...", secondo le modalità previste dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 25/2012.

L'art. 40, comma 3quiquies del dlgs 165/2001 prevede che "Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile."

La mancata trasmissione dell'Accordo, e della conseguente documentazione prevista dalla legge, ha impedito al Collegio sindacale lo svolgimento dell'attività prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del dlgs 165/2001 e contrasta con le previsioni contenute nell'art. 9, comma 6, del CCNL comparto Sanità del 21.5.2018 ("6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."). Tutti gli accordi sono stati sottoscritti in via definitiva, non sono quindi ipotesi di accordo, e non contengono la previsione della sottoposizione al Collegio sindacale degli stessi.

B. Buoni pasto

In via preliminare va ricordato che l'art. 27 del CCN del comparto Sanità del 21.5.2018 prevede che: "Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g."

Sempre in via preliminare va segnalato che in merito alla gestione dei buoni pasto e alle condizioni necessarie per il loro riconoscimento era stato già svolto un approfondimento dallo scrivente che poi era confluito nei verbali del Collegio sindacale della ATS di Bergamo.

Più precisamente.

B.1. Con il verbale n. 24 del 31.5.2017 (Allegato n. 4):

B.1.1. il Collegio, condividendo quanto esposto dallo scrivente nell'apposita relazione trasmessa al Collegio, ha invitato l'ATS ad "J) adeguare al quadro normativo vigente le condizioni per l'erogazione del buono pasto ponendo in essere tutte le attività necessarie a tutelare l'integrità economico-finanziaria dell'Azienda;"

B.1.2. Nella relazione, allegata al verbale del Collegio (pagg. 10 e 11), si specificava che:

g) "la disciplina della mensa, non costituita in azienda, e del buono pasto sostitutivo:

g.1 contiene ancora il riferimento ad un precedente valore facciale di € 5,16 che è stato portato a € 7,00 a seguito del d.l. 95/2012 (dai € 9,00 riconosciuti prima dell'entrata in vigore di tale norma), ferme restando le ritenute sullo stesso previste dal CCNL, a seguito di una nota aziendale, senza data e numero di protocollo sarebbe stato comunicato a tutto il personale e alle OO.SS.;

g.2 dalla stessa nota si evince che l'Asl, e ora l'ATS, eroga i buoni pasto in anticipo rispetto al periodo di maturazione con la necessità di successive operazioni di conguaglio. Si ribadisce quanto già evidenziato per le vie brevi circa la maggiore efficienza di una erogazione dei buoni pasto a consuntivo che eviterebbe qualsiasi conguaglio, con una evidente semplificazione della gestione amministrativa di tale benefit;

g.3 le condizioni per l'erogazione del buono pasto (effettiva presenza in servizio per almeno 5 ore) non è coerente con le condizioni stabilite, oltre che in tutti gli altri comparti di contrattazione, dall'art. 8, comma 1, del dlgs 66/2003 ("Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.") (sulla necessità per l'erogazione del buono pasto di un'attività lavorativa di almeno 6 ore con ripresa dell'attività cfr., ex multis, parere Aran del 4.4.2007, n. 3798);

g.4 deve essere esclusa dalla contrattazione integrativa secondo quanto chiarito dall'Aran con il parere RAL 1630 del 10 febbraio 2014, n. RAL_1630 (2);

g.5 dall'esame di un campione di cedolini stipendiali del mese di gennaio 2017, estrapolato secondo la cd. tecnica a scandaglio, del personale in part-time si è avuta conferma del riconoscimento del buono pasto nei giorni in cui è stata prestata un'attività lavorativa pari o superiore a 5 ore al netto di ferie;"

Nel corso della stessa riunione il Collegio ha dato mandato al Presidente del Collegio sindacale di trasmettere copia del verbale del Collegio e della relazione dello scrivente alla Procura regionale della Corte dei conti e al Direttore Generale dell'ATS.

B.2. Con il verbale n. 33 del 28.11.2017 (Allegato n. 5) lo scrivente:

B.2.1. ha preso atto della volontà dell'ATS di "non raccogliere il suggerimento formulato nel verbale del 31.5.2017 sulla distribuzione

“a consuntivo” dei buoni pasto maturati, ritenendolo lesivo “di un diritto che il dipendente matura sin dal primo giorno di presa in servizio e che l'Agenzia è da subito tenuta a garantire.”, e ribadito che “il suggerimento formulato nel verbale del 31.5.2017 non mina alcun diritto maturato dal lavoratore ma rappresenta una evoluzione della gestione dei buoni pasto che semplifica la gestione e la distribuzione degli stessi evitando operazioni di conguaglio, che è stato già adottato da altre amministrazioni locali e regionali in quanto ottimizza l'impiego delle unità addette alla gestione del personale, si prende atto della volontà dell'ATS di non voler adottare la misura suggerita.” (argomento n. 1, punto 9);

B.2.2. ha ribadito le osservazioni formulate in merito alle condizioni per erogare il buono pasto esposte nel verbale del n. 24 del 31.5.2017.

B.3. Con la delibera n. 271 del 10.6.2019 (Lombardia/271/2019/PRSS) la Sezione regionale di Controllo per la Lombardia ha ritenuto (punto F), dopo aver richiamato l'art. 27, comma 4, del CCNL del 21.5.2018 (2016-2018) che “L'orario minimo per la maturazione del buono pasto risulta oggi desumibile dalla richiamata disposizione del CCNL del comparto Sanità, alle cui previsioni si dovrà uniformare la contrattazione integrativa aziendale dell'ATS di Bergamo.” (Allegato n. 6).

B.4. Nel corso della riunione del 26.9.2019 (verbale n. 6 – (Allegato n. 7) lo scrivente ha proposto al Collegio di chiedere informazioni all'ATS in merito:

B.4.1. alle determinazioni assunte in merito alla gestione dei buoni pasto anche in virtù delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la delibera 271/2019;

B.4.2. alle determinazioni assunte per la gestione delle ore di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro delle posizioni organizzative.

B.5. Nel corso della riunione dell'11.10.2019 (verbale n. 7, argomento n. 2) il Collegio ha preso atto della informativa dell'ATS del 27.9.2019, prot. 97031, trasmessa dalla Direzione amministrativa al personale dell'ATS (comparto e dirigenza) nella quale si rappresenta che “a decorrere dal mese di ottobre 2019 il buono pasto sarà erogato a tutto il personale dipendente (dirigente e del comparto) con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la cui prestazione di lavoro ecceda e sei ore e che fruirà della pausa mensa/pasto, in relazione al profilo orario assegnato, tra due periodi di attività lavorativa.” (Allegato n. 8).

B.6. Dalla documentazione trasmessa dal Direttore Aru il 22.9.2020 emerge che:

B.6.1. in data 28.1.2020 è stato sottoscritto un accordo, unico firmatario per ATS Bergamo il Direttore Generale della stessa ATS, con il quale si conviene che:

=> al di sotto delle 5 ore lavorative non sarà erogato il buono pasto;

=> tra le 5 e le 6 ore di lavoro:

- si ha diritto al buono pasto solo a fronte di 4 timbrature
- la pausa timbrata deve essere minimo di 10 minuti
- nel caso ci fossero solo 2 timbrature, non maturerà il diritto al buono pasto e non verrà tolta alcuna pausa

=> se il lavoratore svolge più di 6 ore di lavoro

- si ha diritto al buono pasto solo a fronte di 4 timbrature
 - la pausa timbrata deve essere minimo di 30 minuti
 - nel caso in cui ci fossero solo 2 timbrature, non maturerà il diritto al buono pasto e verrà comunque scalata la pausa di 30 minuti.
- Resta comunque salva la possibilità di inserimento manuale delle timbrature.

- La fascia per la pausa sarà estesa dalle ore 11.30 alle 15.00

Nello stesso accordo si precisa che “Per quanto riguarda il periodo 01/10/2019-31/01/2020 le parti si impegnano a valutare le soluzioni più opportune.”.

La soluzione è stata individuata con l'accordo del 12.6.2020 con il quale “si definisce che: per il periodo 1/10/2019-29/02/2020 la Direzione riconoscerà l'erogazione del buono pasto secondo le modalità previste dal CCIA vigente;” e che “gli eventuali conguagli derivanti dall'applicazione del punto precedente saranno applicati con la mensilità di settembre 2020.”.

Dalla documentazione trasmessa emerge altresì che con nota del 12.6.2020, prot. 52642, indirizzata al Prefetto di Bergamo, è stata comunicata la chiusura dello stato di agitazione dell'ATS di Bergamo a seguito dell'Accordo del 28/1/2020 (allegato alla nota).

B.7. A seguito dell'esame della documentazione sopra riepilogata emergono alcune osservazioni.

B.7.1. Gli accordi sono intervenuti su una materia, condizioni per l'erogazione del buono pasto, che esula dalla Contrattazione integrativa decentrata e che rientra invece nelle sole prerogative aziendali.

Ai sensi dell'art- 40, comma 3-quinquies, IV periodo, dlgs 165/2001 “La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;” nel caso di specie (come già rilevato nella relazione dello scrivente allegata al verbale del Collegio sindacale 24 del 31.5.2017 (punto 2 della presente relazione) l'ammontare del buono pasto e le condizioni per l'erogazione dello stesso deve essere esclusa dalla contrattazione integrativa secondo quanto chiarito dall'Aran con il parere RAL 1630 del 10 febbraio 2014, n. RAL_1630. D'altronde “Lo stesso articolo 29 del CCNL del 20.9.2001 del resto riconosce che “In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende” individuando così un autonomo spazio decisionale e gestionale per le aziende che si estrinseca solitamente con un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi nel rispetto della legislazione vigente ivi incluso il D.Lgs 66/2003, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali tenendo presente che alla norme pattizie sono sopravvenute le disposizioni normative del D.Lgs 150/2009 e s.m.i. che hanno modificato l'assetto delle relazioni sindacali.” (parere Aran CSAN 11a dell'11.9.2018, confermato

pressochè letteralmente dal parere Aran CSAN52).

B.7.2. Violazione dell'art 8 del dlgs 66/2003 e dell'art. 27, comma 4, del CCNL comparto sanità del 21.5.2018

L'accordo del 28.1.2020 tra l'ATS di Bergamo e le OO.SS. prevede il riconoscimento del buono pasto per il personale che svolge la prestazione lavorativa tra le 5 e le 6 ore con 4 timbrature e una pausa di 10 minuti.

Come già evidenziato nella relazione dello scrivente allegata al verbale del Collegio sindacale del 31.5.2017, e condiviso dall'ATS con la nota del 27.9.2019, prot. 97031 (punto A.5 del presente documento), per il riconoscimento del buono pasto è necessaria una prestazione lavorativa che ecceda le 6 ore ed una pausa di almeno 30 minuti, con ripresa dell'attività lavorativa.

Appare evidente che se l'art. 27, comma 4, del CCNL comparto Sanità del 21.5.2018 prevede che la pausa per la consumazione del pasto può essere usufruita dopo sei ore di prestazione lavorativa il buono pasto non può essere concesso per prestazioni lavorative di durata inferiore alle sei ore. Sul punto si rinvia altresì alla deliberazione 271/2019 della Sezione regionale di Controllo per la Regione Lombardia, punto n. 4 della presente relazione, e al parere Aran CSan 52 del 13.3.2020 (3).

B.7.3. Violazione dell'art. 40, comma 3, dlgs 165/2001

L'accordo, nella parte relativa al riconoscimento del buono pasto per chi effettua la prestazione lavorativa tra le 5 e le 6, ore è in contrasto con l'art. 27, comma 4, del CCNL 21.5.2018 e pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 40, comma 3, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, (secondo il quale "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.") è nullo.

Come ricordato sopra, con il messaggio di posta elettronica del 18.9.2020 è stato chiesto "l'invio in forma digitale dei cartellini mensili con le timbrature, la durata dell'attività lavorativa, di eventuali pause e dell'eventuale riconoscimento del buono pasto; l'estrazione dovrà riguardare i mesi novembre 2019 e di febbraio, maggio, giugno, luglio 2020".

Con il messaggio di posta elettronica del 22.9.2020, con il quale sono stati trasmessi i cartellini delle timbrature ed un riepilogo dei buoni pasto l'ATS ha precisato che: "Inoltre, si fa presente che dai prospetti relativi alla mensa dei mesi sopraccitati non risultano i mesi di giugno e luglio 2020 in quanto quelli del mese di giugno 2020 sono stati addebitati con lo stipendio del mese di settembre c.a. (cedolini non ancora storicizzati) e quelli del mese di luglio 2020 saranno addebitati con le competenze stipendiali del mese di ottobre 2020".

Tutte le argomentazioni svolte sono integralmente applicabili ai dirigenti.

Di fatto per il campione estrapolato (dirigenti e comparto) l'applicazione del nuovo accordo è riscontrabile solo per il mese di maggio 2020 in quanto, causa la modalità di riconoscimento del buono pasto anticipato con successivi conguagli, i buoni pasto dei mesi indicati per il campione non sono stati ancora effettivamente conteggiati, come confermato dalla dott.ssa Di Simone con il messaggio di posta elettronica del 5.10.2020 (Allegato n. 9).

B.8. Esiti del riscontro sui buoni pasto

B.8.1. Sul personale del comparto

Dal confronto dei dati del cartellino delle timbrature del mese di maggio e del riepilogo dei buoni pasto riconosciuti sempre per il mese di maggio è emerso che per il campione del personale del comparto (n. 40 unità su 409 dipendenti pari al 9,8% del totale) sono stati riconosciuti n. 595 buoni pasto per un valore facciale complessivo di € 4.165; di questi n. 365 sono stati erogati per giorni di lavoro con orario superiore alle 6 ore, n. 225 con orario di lavoro prestato tra le 5 e le 6 ore.

Dall'esame è emerso che non sono stati riconosciuti buoni pasto per prestazioni giornaliere di lavoro inferiori alle 5 ore (Allegato n. 10).

Complessivamente l'applicazione dell'accordo del 28.1.2020 per l'erogazione dei buoni pasto al personale del comparto, per il solo mese di maggio 2020, ha determinato un esborso non giustificato per l'ATS di Bergamo di n. 225 buoni pasto per un valore facciale pari ad € 1.575 (pari al 37,8% del totale del valore facciale dei buoni pasto riconosciuti al personale campionato).

B.8.2. Sul personale dirigenziale

Dal confronto dei dati del cartellino delle timbrature del mese di maggio e del riepilogo dei buoni pasto riconosciuti sempre per il mese di maggio è emerso che per il campione del personale dirigenziale (n. 13 unità su 124 dipendenti pari al 10,5% del totale) sono stati riconosciuti n. 269 buoni pasto per un valore facciale complessivo di € 1.883; di questi n. 216 sono stati erogati per giorni di lavoro con orario superiore alle 6 ore, n. 16 con orario di lavoro prestato tra le 5 e le 6 ore.

Dall'esame è emerso che non sono stati riconosciuti buoni pasto per prestazioni giornaliere di lavoro inferiori alle 5 ore (Allegato n. 11).

Complessivamente l'applicazione al personale dirigenziale dell'accordo del 28.1.2020 per l'erogazione dei buoni pasto, per il solo mese di maggio 2020, ha determinato un esborso non giustificato per l'ATS di Bergamo di n. 16 buoni pasto per un valore facciale pari ad € 112 (pari al 5,9% del totale del valore facciale dei buoni pasto riconosciuti al personale campionato).

B.8.3. Riepilogo esiti del riscontro

Per l'acquisto dei buoni pasto l'amministrazione, con la delibera n. 301 del 30/03/2018, ha aderito alla convenzione Buoni pasto elettronici (BPE) di CONSIP, e che pertanto la ditta Edenred applica lo sconto del 21,73% sul valore nominale di € 7,00; pertanto, il costo finale per l'amministrazione per l'acquisto di ciascun buono pasto è pari ad € 5,48 oltre IVA al 4%.

Al netto della trattenuta applicata al personale per ogni buono pasto (pari ad € 1,14 per il personale ed € 1,40 per i dirigenti), per il solo mese di maggio l'ATS di Bergamo ha ingiustificatamente speso € 1.026 (225 bp * (€ 5,70 (4) - € 1,14)) per il personale del comparto ed € 68,80 (16 bp * (5,70-1,40)) per il personale dirigenziale.

C. La gestione della prestazione lavorativa delle posizioni organizzative eccedente l'orario ordinario di lavoro

L'accordo del 28.1.2020, al punto n. 1, si occupa anche delle ore eccedenti l'orario ordinario di lavoro delle posizioni organizzative

prevedendo che:

- a) "le ore accumulate nel periodo precedente all'assegnazione della Posizione Organizzativa saranno mantenute intatte;
- b) le ore accumulate nel periodo di PO saranno valutate singolarmente e verranno definiti percorsi condivisi tra la Direzione, il Dipendente coinvolto e le OO.S.;
- c) per il futuro sarà applicata una tipologia di "flessibilità" nel trimestre mobile. Le PO potranno beneficiare delle ore eventualmente accumulate nel corso dei successivi 3 mesi (accumulate a gennaio e usufruite fino a fine marzo), al massimo con ½ giornata di assenza dal lavoro."

L'accordo del 12.6.2020 ha previsto che "In relazione all'ultimo capoverso del Punto 1 (P.O.) si definisce che l'applicazione della flessibilità oraria nel trimestre mobile decorrerà dal 1 luglio 2020."

Sulla possibilità che le ore svolte dalle posizioni organizzative in eccedenza rispetto all'orario di lavoro ordinario possano essere oggetto di recupero si è già espresso negativamente il Collegio sindacale dell'ATS di Bergamo.

C.1. Più precisamente con il verbale n. 58 del 22.3.2019 il Collegio prendeva atto del verbale di ispezione individuale sull'argomento svolto dal componente Valenza e rinviava l'esame finale conclusivo successivamente alla trasmissione dei dati integrativi richiesti dallo stesso componente Valenza (Allegato n. 12).

C.2. Con il verbale n. 59 del 3.4.2019 (Allegato n. 13) il Collegio veniva informato dal componente Valenza che "dalla ricostruzione effettuata per ognuna delle 10 p.o. del campione per gli anni 2016, 2017 e 2018, tramite le stampe "Riepilogo assenze per stabilimento e reparto" e delle stampe del costo orario e giornaliero per ognuna delle p.o. sopra citate per gli anni 2016 e 2017, è emerso che:

- tutte le p.o. del campione hanno usufruito di ore di recuperi compensativi, in buona parte in giorni e in pochi casi in ore;
- complessivamente per il triennio 2016-2018 le p.o. del campione hanno usufruito di oltre n. 2.160 ore di recuperi compensativi (pari a circa 300 giorni lavorativi di 7, 12 ore) per un valore totale di prestazioni non rese pari ad € 40.667,00 (allegato n. 2).

Il Collegio, con voto palese e all'unanimità dei presenti,

- a) condivide la ricostruzione effettuata dal componente Valenza, riepilogata nel prospetto allegato
- b) incarica il Componente Valenza di trasmettere il presente verbale e la documentazione allegata alla Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia per le valutazioni ed iniziative di competenza;
- c) invita l'ATS a estendere la verifica avviata dal Collegio anche alle restanti P.O., dando notizia dell'esito al Collegio, e ad avviare tutte le iniziative volte ad evitare la maturazione del danno erariale."

C.3. Con il verbale n. 61 del 17.5.2019 (Allegato n. 14) il Collegio è ritornato sull'argomento dopo la risposta dell'ATS: "Nella nota dell'8.5.2019, prot. 46423, il Direttore Aru sul tema in esame:

- osserva che l'art. 36 del CCNL del 7.4.1999 "indica l'impossibilità di erogare i compensi per lavoro straordinario alle p.o. nulla, per contro, dispone sui recuperi compensativi.";
- "un fondamentale principio che vale, con alcune riserve, in materia di interpretazione della legge e delle norme dei CCNL è quello secondo cui ciò che non sta scritto in una norma si presume che sia stato voluto dal legislatore: "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.";
- allega un parere Aran (Ral_725).

In merito alla questione in esame il Collegio ricorda di aver già trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti Lombardia il 4.4.2019 apposita segnalazione e documentazione sulla questione.

Con messaggio di posta elettronica del 19.4.2019 (allegato n.1), il Direttore dell'ARU ha trasmesso un file excel contenente i risultati della ricognizione svolta su tutte le posizioni organizzative non incluse nel campione esaminato dal Collegio.

Dal file trasmesso emerge che le ore complessivamente recuperate da tutte le posizioni organizzative ammontano a 5.102.

La non riconoscibilità delle ore di straordinario, e di conserva anche della possibilità di recupero delle stesse, trova una indiretta conferma nella previsione dell'art. 20 del CCNL del comparto del 21.5.2018.

Il Collegio nel rappresentare che alla data odierna non ha avuto notizie di alcuna iniziativa volta ad evitare il depauperamento delle risorse aziendali, a voto palese e all'unanimità dei presenti:

- a) invita l'ATS a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad evitare un ingiustificato depauperamento delle risorse dell'Azienda;
- b) incarica il componente Valenza di trasmettere alla Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia la nota aziendale e copia del presente verbale."

Da ultimo, ma non per importanza, sul punto va segnalato il parere Aran del 15.7.2016 San267 secondo il quale: "Il personale titolare di Posizione Organizzativa già in possesso dell'indennità di funzione che maturi un plus orario, pur non potendo essere retribuito con i compensi per lavoro straordinario, può fruire dei riposi compensativi?

L'art. 36, comma 2, del CCNL del 7.4.1999 rubricato "Misura dell'indennità di funzione" prevede espressamente che l'indennità di funzione, per i dipendenti cui sia conferito l'incarico di posizione organizzativa, assorbe i compensi per lavoro straordinario.

Pertanto, l'eventuale orario eccedente le 36 ore minime settimanali, seppure contabilizzato, non dà diritto al riposo compensativo quale istituto sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario neppure per l'attività prestata dal titolare di posizione organizzativa in giorno festivo infrasettimanale o in giorno feriale non lavorativo come regolamentata dal comma 6 e 7 dell'art. 20 del CCNL dell'1.9.1995 come integrato dall'art.9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 del comparto sanità.

Diversamente, anche al titolare di posizione organizzativa è da ritenersi applicabile il comma 2 dello stesso articolo del CCNL il quale prevede che, ove la prestazione lavorativa sia resa nel giorno del riposo settimanale ovvero nella giornata domenicale, tale riposo "...deve essere fruito di norma entro la settimana successiva in giorno concordato fra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio." in quanto "3.Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato" (comma 3 del medesimo articolo 20).

Solo in quest'ultimo caso dunque dovrà essere consentito anche al titolare di posizione organizzativa il riposo compensativo."

D. Osservazioni conclusive e proposte per il Collegio sindacale

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte si ritiene necessario proporre al Collegio sindacale dell'ATS di Bergamo di:

D.1. invitare l'amministrazione a non dare esecuzione agli accordi con le OO.SS. del 28.1.2020 e del 12.6.2020 e del 5.8.2020 in quanto non trasmessi al Collegio sindacale e quindi privi dell'obbligatorio parere di questo, e, nel caso in cui agli stessi sia stata già data esecuzione, di sospenderla e adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l'integrità finanziaria dell'ATS di Bergamo;

D.2. invitare l'amministrazione a trasmettere formalmente al Collegio sindacale dell'ATS gli accordi con le OO.SS. sopra ricordati corredati della documentazione prevista dalla legge e dalle circolari applicative;

D.3. trasmettere alla Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia la presente relazione, i documenti in essa citati e il verbale del Collegio nel quale verrà illustrata;

D.4. segnalare all'ATS l'obbligo di pubblicare sul sito internet dell'ATS di Bergamo il verbale del Collegio con la presente relazione, ai sensi dell'art. 31 del dlgs 33/2013.

Note

1) "3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1."

2) Con parere del 10 febbraio 2014, n. RAL_1630_Orientamenti Applicativi, l'ARAN risponde alla seguente domanda posta da un comune:

Una amministrazione già riconosce ai propri dipendenti il buono pasto sostitutivo del servizio mensa, ai sensi dell'art.45, comma 1, del CCNL del 14.9.2000. La stessa può istituire anche un servizio mensa, con possibilità di scelta dei dipendenti tra assegnazione del buono pasto e fruizione della mensa, garantendo quell'alternanza prevista dalla disciplina contrattuale e dando maggiore possibilità di scelta al dipendente?

Come evidenziato dalle stesse previsioni degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, il servizio mensa e l'erogazione, in sostituzione dello stesso, dei buoni pasto, sono sistemi tra loro alternativi.

La disciplina contrattuale in materia (art.45 del CCNL del 14.9.2000) non contiene né alcuna indicazione a favore del servizio mensa o dell'attribuzione di buoni pasto sostitutivi come istituto da privilegiare né alcuna formale preclusione per una eventuale soluzione "mista".

Ogni decisione in proposito, infatti, è rimessa esclusivamente alle autonome determinazioni dei singoli datori di lavoro pubblici, sulla base di una adeguata valutazione delle proprie condizioni organizzative e degli aspetti connessi ai costi dell'una o dell'altra opzione. In relazione a tale ultimo aspetto, da un punto di vista generale e nell'ambito di una valutazione complessiva, è evidente che i costi a carico dell'ente derivanti dal servizio mensa e dalla adozione dei buoni pasto sostitutivi, ai sensi dell'art.45, comma 4, e dell'art.46, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 non possono che essere pienamente corrispondenti.

Spetta, comunque, ai singoli enti valutare le condizioni di bilancio che possono consentire la organizzazione della mensa o la attribuzione di buoni pasto sostitutivi come pure si deve far riferimento a dette condizioni per quantificare il numero complessivo di buoni pasto erogabile in ogni settimana lavorativa.

Non può negarsi che un'opzione nel senso del doppio sistema potrebbe creare comunque concrete difficoltà gestionali.

Ai fini di una adeguata valutazione della complessiva situazione e delle corrispondenti decisioni, si ricorda che, anche per il servizio mensa, l'art.45 del CCNL del 14.9.2000 prevede il necessario requisito per cui possono fruire della stessa solo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, secondo le prescrizioni ivi specificate. Inoltre, per il servizio mensa il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione.

Tali indicazioni confermano ulteriormente quanto sopra detto in ordine all'alternatività del servizio mensa con la fruizione dei buoni pasto.

Con l'occasione, si evidenzia anche che la materia dei buoni pasto e delle condizioni legittimanti la attribuzione degli stessi non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa, con conseguente inderogabilità delle previsioni generali contenute negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000."

Un limitato intervento delle parti negoziali decentrate è consentito solo nel rispetto dei precisi termini fissati dalla disciplina dell'art.13 del CCNL del 9.5.2006.

3) CSAN52: Quale è il margine di valutazione dell'Azienda correlato alla modulazione della pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero psicofisico e della eventuale consumazione del pasto prevista, per il personale non turnista dall'art. 27, comma 4, del CCNL del comparto sanità triennio 2016/2018?

Si rammenta che l'articolo 8 del D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) stabilisce, in primis, che "Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo." Come si evince dal dato letterale della disposizione, la ratio è quella di consentire al lavoratore che effettui una

prestazione lavorativa superiore a sei ore di recuperare le proprie energie psicofisiche durante un intervallo le cui modalità e durata sono stabilite dalla contrattazione collettiva e la scelta stessa del termine "intervallo" da parte del legislatore lascia presupporre la successiva ripresa dell'attività lavorativa dopo la consumazione del pasto o la fruizione della pausa da parte del lavoratore. La nuova disposizione contrattuale di cui all'art. 27, comma 4, del CCNL 2016/2018 del comparto sanità, senza introdurre alcuna innovazione in materia rispetto alla precedente disciplina contrattuale, oltre a richiamare la disposizione legislativa poco sopra citata trova applicazione, per espressa previsione negoziale, nei confronti del solo personale del Comparto "non turnista" - che in applicazione del comma I, dello stesso articolo, effettua una articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore - e rinvia espressamente, con riferimento alla consumazione del pasto, al previgente art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità (Mensa). L'art. 27, comma 3 lett.re b) ed e) disciplina, invece, l'orario di lavoro del c.d. "turnista" che nel caso di orario di lavoro articolato, appunto, in turni continuativi sulle 24 ore, avrà diritto a periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7, del D. Lgs.vo n.66/2003, tra i turni per consentire il recupero psico/fisico. Ovviamente detto personale non è destinatario della norma di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Occorre pertanto distinguere come segue.

L'art. 27, comma 4, destinato al solo personale non turnista, prevede una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto secondo la disciplina dell' art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità. La durata di tale pausa e la sua collocazione temporale sono definite dall'Azienda in funzione della tipologia di orario nella quale la pausa è inserita nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma 3 lett. g.

Invece, per la consumazione del solo pasto, si applica l'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale riconosce il diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva "nei giorni di effettiva presenza a lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro" (comma 2) e prevede altresì che "il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti" (comma 3).

Come è evidente la norma contrattuale del 2001 non pone limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pasto in relazione al turno assegnato che dovrà però essere esercitata nell' intervallo tra due periodi di attività lavorativa e consente anche la riduzione della pausa mensa/pasto che deve durare al massimo 30 minuti.

Lo stesso articolo 29 del CCNL del 20.9.2001 del resto riconosce che "in ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende" individuando così uno autonomo spazio decisionale e gestionale per le aziende che si estrinseca solitamente con un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi nel rispetto della legislazione vigente ivi incluso il D.Lgs 66/2003, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali delineate nel nuovo CCNL del 21.5.2018 e nelle le disposizioni normative del D. Lgs 150/2009 e smi.

4) € 5,48* 4%

Il presente verbale verrà presentato al collegio sindacale della azienda nella prima riunione utile, ai fini della necessaria ratifica. Detto atto formerà allegato al verbale redatto in occasione della predetta riunione.

Eventuali ulteriori osservazioni:

Considerati gli argomenti trattati il presente verbale di ispezione individuale andrà trasmesso, a cura del Capo Dipartimento Amministrativo, al Direttore Amministrativo e al Direttore ARU.

Il Sindaco

VERIFICA DI CASSA

Ente/Collegio AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Regione Lombardia

VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2020

In data 14/10/2020 alle ore 9,30 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presenti: Maurizio Maffeis e Massimo Restivo

Collegato in video conferenza partecipa il dr. Fabrizio Valenza, componente designato dal Ministero dell'Economia .

Il Collegio dà atto che i collegamenti audio e video hanno consentito l'identificazione dei partecipanti e assicurato a questi di intervenire in tempo reale nella discussione.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2020, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al 30/09/2020

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 74.021.242,94
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2020	al	30/09/2020	€ 1.472.639.068,06
MANDATI	dal	01/01/2020	al	30/09/2020	€ 1.386.608.110,73
SALDO AZIENDA					€ 160.052.200,27

SITUAZIONE istituto cassiere al 30/09/2020

FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 74.021.242,94
RISCOSSIONI				€ 1.472.736.465,90
PAGAMENTI				€ 1.386.614.864,02
SALDO CASSIERE	al	30/09/2020		€ 160.142.844,82
SALDO AZIENDA	al	30/09/2020		€ 160.052.200,27
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 90.644,55

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE				
REVERSALI DA EMETTERE				€ 97.397,84
MANDATI DA PAGARE				€ 467.032,20
MANDATI DA EMETTERE				€ -473.785,49
TOTALE				€ 90.644,55

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	6842	07/07/2020	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI	€ 31.642,00	
	6930	09/07/2020	GM ENPAM 4/2020 COMP 3/2020 5/2020 E 6/2020	€ 366.396,94	
	8419	26/06/2020	DITTA ABBOTT SRL - DIABETICA	€ 140.845,77	
	9376	10/09/2020	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI	€ 14.989,00	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	7434	10/07/2020	DALMINE S.P.A. - SANZIONE AMMINISTRATIVA SPSAL	€ 1.494,36	
	8345	27/07/2020	HAP LOGISTICS - SANZIONE AMMINISTRATIVA SPSAL	€ 3.090,27	
	8814	25/08/2020	ASST BERGAMO OVEST- RIMB. SPESE GESTIONE/TEL.	€ 38.542,41	
	10377	23/09/2020	ATS INSUBRIA - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER PHT	€ 3.172.781,17	

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	30/09/2020	319709	Infruttifero	€ 160.272.867,77

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
			€ 0,00

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
--	------------------------	-----------------	--------------------	---------

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	06/2020	16/07/2020	ERARIO E REGIONI - IRPEF E ADDIZIONALI	€ 1.821.288,87
	06/2020	16/07/2020	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	€ 191.895,33
	06/2020	16/07/2020	INPS	€ 4.575,00
	06/2020	16/07/2020	INPDAP	€ 805.953,79
	07/2020	20/08/2020	ERARIO E REGIONI - IRPEF E ADDIZIONALI	€ 1.367.004,26
	07/2020	20/08/2020	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	€ 152.524,32
	07/2020	20/08/2020	INPS	€ 4.587,00
	07/2020	20/08/2020	INPDAP	€ 644.167,02
	08/2020	16/09/2020	ERARIO E REGIONI - IRPEF E ADDIZIONALI	€ 2.036.916,22
	08/2020	16/09/2020	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	€ 286.550,59
	08/2020	16/09/2020	INPS	€ 4.648,00
	08/2020	16/09/2020	INPDAP	€ 1.189.413,89
Totale :				€ 8.509.524,29

Versamenti IRPEF: € 5.225.209,35

Versamenti IVA: € 15.471,04

Eventuali ulteriori osservazioni:

VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

Ente/Collegio AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Regione Lombardia

Verifica di cassa Economale

In data 14/10/2020 alle ore 9,30 il Collegio Sindacale nelle persone di:

Presenti: Maurizio Maffei e Massimo Restivo

Collegato in video conferenza partecipa il dr. Fabrizio Valenza, componente designato dal Ministero dell'Economia.

Il Collegio dà atto che i collegamenti audio e video hanno consentito l'identificazione dei partecipanti e assicurato a questi di intervenire in tempo reale nella discussione.

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di BERGAMO

presso ATS DI BERGAMO

di Via Galliccioli n. 4

È presente al momento della verifica il Sig. dott.ssa Serena Giupponi in qualità di ECONOMO

Nella cassaforte nella stanza del responsabile sono risultati custoditi i seguenti valori:

contanti (banconote e monete)	€ 5.448,93
-------------------------------	------------

sospeso di cassa	€ 551,07
------------------	----------

Totale	€ 6.000,00
--------	------------

Il registro di cassa è aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2020.

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con il versamento presso il tesoriere della somma residua di € 4.855,16

in data 23/12/2019.

- Il rendiconto dell'ultimo periodo – dal 01/12/2019 al 31 dicembre – per € 1.144,84

è stato reso in data 23/12/2019.

- La gestione dell'anno in corso si è aperta con un incasso in contanti di € 6.000,00 dal tesoriere in data 13/01/2020

a seguito di lettera-ordine dell'Azienda prot. n° 2289 del 10/01/2020.

- Il sospeso di cassa si riferisce spese Settembre/Ottobre 2020 – Di detta somma di € 6.000,00

è stata riscontrata la sussistenza di € 5.448,93 in contanti, risultando giustificata la spesa differenziale di € 551,07.

- La spesa di € 551,07 pari alla differenza fra la dotazione iniziale e la consistenza alla data odierna, è

risultata giustificata per i seguenti motivi:

Movimenti documentati per il mese di Settembre e Ottobre 2020 per € 551,07.

Nella cassaforte sono inoltre conservati valori bollati per euro 156,58 così suddivisi: n. 56 marche da bollo da € 1,81, n. 12 marche da bollo da € 0,26, n. 3 marche da bollo da € 0,15 e n. 5 marche da bollo da € 10,33

Nella cassaforte dell'economo è risultata inoltre custodita la somma di € 0,00

in contanti, relativa a:

Il Sig. Dr.ssa Serena Giupponi

dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono altre gestioni

contabili o patrimoniali. Dichiara altresì di non custodire altri valori oltre a quelli già descritti.

Dall'esame della documentazione di spesa, si evidenzia quanto segue:

In relazione a quanto sopra, si rappresentano le seguenti raccomandazioni:

Eventuali ulteriori osservazioni:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_02_mail_2020_09_18_966732_3.pdf

File allegato n° 2

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_03_accordi_966732_4.pdf

File allegato n° 3

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_03_cartellini_966732_5.pdf

File allegato n° 4

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_03_mensa_comparto_966732_6.pdf

File allegato n° 5

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_03_mensa_dirigenza_966732_7.pdf

File allegato n° 6

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_04_966732_8.pdf

File allegato n° 7

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_05_verbale_2017_11_28_n_33_966732_9.pdf

File allegato n° 8

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_06_Delibera%20Corte%20Conti%20271-2019_966732_10.pdf

File allegato n° 9

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_07_verbale_2019_09_26_n_6_966732_11.pdf

File allegato n° 10

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_08_966732_12.pdf

File allegato n° 11

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_09_mail_2020_10_05_966732_13.pdf

File allegato n° 12

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_1_966732_2.pdf

File allegato n° 13

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_10_riepilogo_bp_comparto_966732_14.pdf

File allegato n° 14

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_11_riepilogo_bp_dirigenti_966732_15.pdf

File allegato n° 15

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_12_1_verbale_2019_03_22_n_58_966732_16.pdf

File allegato n° 16

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_12_2_verbale_2019_03_22_n_58_rel_valenza_966732_17.pdf

File allegato n° 17

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_13_966732_18.pdf

File allegato n° 18

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/all_14_verbale_2019_05_17_n_61_966732_19.pdf

File allegato n° 19

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/Questionario%20BES%202019_966732_1.xls

FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO MAFFEIS _____

FABRIZIO VALENZA _____

MASSIMO RESTIVO _____